

The principle of non-indifference: the assessment of parenting in cases of intimate partner violence

Il principio di non indifferenza: la valutazione della genitorialità nei casi di violenza intrafamiliare

Mauro Vittorio Grimoldi

OPEN ACCESS

Double blind peer review

How to cite this article: Grimoldi M.V. (2024). The principle of non-indifference: the assessment of parenting in cases of intrafamily violence. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XVIII, 2, 97-107. <https://doi.org/10.7347/RIC-022024-p97>

Corresponding Author: Mauro Vittorio Grimoldi
email mvgrimoldi@gmail.com

Copyright: © 2024 Author(s). This is an open access, peer-reviewed article published by Pensa Multimedia and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. *Rassegna Italiana di Criminologia* is the official journal of Italian Society of Criminology.

© The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest. This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors

Received: 02.11.2023

Accepted: 15.03.2024

Published: 29.06.2024

Pensa MultiMedia
ISSN 1121-1717 (print)
ISSN 2240-8053 (on line)
[doi10.7347/RIC-022024-p97](https://doi.org/10.7347/RIC-022024-p97)

Abstract

The themes of witnessed violence, gender-based violence, and intra-family violence have raised new questions in recent years within the fields and sectors involving the work of forensic psychologists and psychiatrists. Starting from the principle of non-indifference, this contribution aims to investigate the role that the narrative of violence should play within a Technical Consultancy Office in civil matters, and how the CTU (Technical Consultant) is called to ensure listening, attention, and the assignment of value to the experiences of those directly involved in the situation. This is to avoid the trap of secondary victimization, which would impose an additional traumatic experience on those being examined, an experience that could certainly have been avoided. Considering the experiences of violence victims is also essential during the analysis and evaluation of parenting capacities, as parenting style and personality style tend to be mutually connected. For this reason, the actions of an individual (especially if violent) inevitably provide clues about their ability to relate to others, whether it is an ex-spouse or a child. Anyone who has to express an opinion on parental suitability or the custody or placement of minors cannot, therefore, avoid acknowledging the existence of a family violence issue if it is reported. This is a core topic that should not be neglected or underestimated but should be investigated. In the case of criminal expertise, for example on the suitability to testify of minors who are witnesses or victims of intra-family violence, the complete modification of the expert setting in relation to the type of question posed, the centrality of the theme of violence, and the role of the expert make it less likely, but not impossible, for the same omissions that have frequently characterized the civil consultancy setting to occur.

Keywords: witnessed violence, gender-based violence, intra-family violence, forensic psychologists, forensic psychiatrists, technical consultancy office (ctu), secondary victimization, parenting capacities, custody of minors, criminal expertise.

Riassunto

I temi della violenza assistita, della violenza di genere e della violenza intrafamiliare hanno posto e imposto, nel corso degli ultimi anni, quesiti nuovi anche all'interno degli ambiti e dei settori che competono il lavoro di psicologi e di psichiatri forensi. Partendo dall'osservanza del principio di non indifferenza, il presente contributo si propone di indagare quale posto debba occupare la narrazione di violenza all'interno di una Consulenza Tecnica d'Ufficio in ambito civile e in che modo il CTU sia chiamato a garantire ascolto, attenzione e attribuzione di valore ai vissuti di chi nella situazione si trova ad essere direttamente coinvolto, così da non rischiare di cadere nel tranello della vittimizzazione secondaria, finendo per imporre ai propri periziandi un'esperienza traumatica ulteriore, che si sarebbe certamente potuta evitare. Tenere in considerazione il vissuto delle vittime di violenza è, poi, un fattore essenziale anche nel corso dell'analisi e della valutazione delle capacità genitoriali, in quanto lo stile genitoriale e lo stile di personalità tendono ad essere reciprocamente collegati e proprio per questo gli agiti di un soggetto (specie se violenti) costituiscono inevitabilmente indizi della sua capacità di relazionarsi all'altro, sia esso ex coniuge o figlio. Chiunque si debba esprimere circa l'idoneità genitoriale o l'affidamento o collocamento di minori non può, dunque, sottrarsi in alcun modo alla presa d'atto dell'esistenza di un tema (qualora il tema venga riferito) di violenza familiare, nei termini di un argomento cardine da non trascurare, da non sottovalutare, da indagare. Nel caso delle perizie in sede penale, ad esempio sull'idoneità a testimoniare di minori testimoni o vittime di violenze intra-familiari, la completa modificazione del setting peritale in relazione al tipo di questo posto, la centralità del tema della violenza e il ruolo del perito rende meno probabile, ma non impossibile che si verifichino le stesse omissioni che hanno di frequente caratterizzato il setting delle consulenze in sede civile.

Parole chiave: violenza assistita, violenza di genere, violenza intrafamiliare, psicologi forensi, psichiatri forensi, consulenza tecnica d'ufficio (ctu), vittimizzazione secondaria, capacità genitoriali, collocamento di minori, perizie in sede penale, idoneità a testimoniare.

Mauro Vittorio Grimoldi, Psychologist, CTU and criminal expert for the Courts of Milan, Monza, Piacenza, TM of Brescia. Scientific director of the Milanese Institute of Legal Psychology, Director of the Master in Legal and Forensic Psychology IMPG/Psicologia.io, former President of the Order of Psychologists of Lombardy.

The principle of non-indifference: the assessment of parenting in cases of intimate partner violence

Le norme sulla violenza di genere dal 2013 a oggi

Negli ultimi dieci anni si sono riscontrate modifiche sostanziali dell'ordinamento giuridico italiano, le quali a loro volta hanno avuto imponenti ricadute sul piano culturale e del senso comune, nell'ambito della violenza domestica e della così definita violenza *di genere*.

L'insieme di queste norme ha avuto anzitutto il pregio di isolare, dal più generale ambito della violenza umana, due costrutti relativamente nuovi. Il primo ha riguardato la «violenza di genere» intesa come agito, non solo contro una vittima di genere femminile, ma direttamente connesso a una dimensione legata all'asimmetria di potere e alla differenza tra donne e uomini, che porta all'aggressione nei confronti del partner in una dimensione familiare di intimità. A questo atto definitorio è seguita l'approvazione di norme specifiche sul tema ovvero su «tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori al c.d. *stalking*, dalla violenza sessuale, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone che hanno in comune il fatto che i reati abbiano nella determinante di genere un ruolo centrale» (Ministero dell'Interno).

Un secondo concetto isolato dal corpus normativo è stato quello di «violenza assistita», intesa come «il fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale o economica, su figure di riferimento e su altre figure affettivamente significative sia adulte che minorenni. Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente, quando questi avvengono nel suo campo percettivo, oppure indirettamente quando il minore ne è a semplice conoscenza» (Ministero dell'Interno).

È importante sottolineare che l'isolamento di specifiche forme di violenza coincide con una specificazione delle caratteristiche peculiari delle circostanze che accompagnano quel tipo di agiti. Ciò si deve certamente a una rinnovata e acuita sensibilità sociale¹ sul tema ma a sua volta rappresenta anche un fatto gravido di successive conseguenze giuridiche e culturali, in una dimensione di *circolo virtuoso*. Qualcosa di simile avviene in ambito medico quando l'isolamento di specifiche patologie - basti pensare al caso dell'AIDS nei primi anni '80 - costituisce

la premessa per nuove ricerche sulle cause e sul trattamento di quella specifica malattia: isolare un concetto specifico da uno più generale è al tempo stesso conseguenza e causa di una rinnovata attenzione al fenomeno specifico. «*Nomina nuda tenemus*», con queste parole Umberto Eco conclude il Nome della Rosa, come a ricordare che nominare un oggetto, offrire un nuovo significante, circoscrivere un concetto, oltre a essere un atto prettamente umano, significa dedicare ad esso un'inedita attenzione.

Così, da pochi anni a questa parte, si sono riscontrate importanti innovazioni in ambito specificamente giuridico.

La Convenzione di Istanbul costituisce invece quello che può essere ad oggi considerato il principale strumento per la «prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica». Datata 2011, è stata ratificata in Italia nel 2013 come legge 77, diventando così giuridicamente vincolante anche nel nostro Paese.

Sempre nel 2013 è stato promulgato il Decreto Legge 93, il cosiddetto «decreto femminicidio». Esso contiene tra l'altro norme di diritto sostanziale in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori; introduce nel nostro ordinamento il reato di *stalking* e la violenza assistita come aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia.

Con la legge 69 del 19 luglio 2019 è stato approvato il cosiddetto «codice rosso» che prevede un'accelerazione del procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia, *stalking* e violenza sessuale, l'introduzione del bracciale elettronico per i sospettati autori di tali delitti anche in fase preliminare e l'introduzione di quattro nuovi reati: quello legato al fenomeno del c.d. *revenge porn*, un reato specifico che punisce le lesioni al viso, l'induzione al matrimonio e la violazione ai provvedimenti di divieto di avvicinamento della persona offesa. Inoltre, aumentano le sanzioni per i reati legati alla violenza di genere.

La recente «Riforma Cartabia» (l.134/21) infine introduce ulteriori norme che allargano l'ambito di applicazione di una serie di garanzie processuali, fino a farvi rientrare, appunto, tutti i reati spia commessi nella forma tentata e, come visto, il reato di tentato omicidio, mentre, a livello civile la riforma prevede che nei procedimenti familiari in cui sia allegata una fattispecie di violenza domestica o di genere, vengano assicurate le adeguate misure di salvaguardia e protezione e le vittime siano maggiormente tutelate dalla vittimizzazione secondaria anche attraverso la formazione specialistica dei CTU, a dimostrazione della crescente sensibilità su questo tema.

1 Non è l'unico caso, si pensi all'abrogazione del delitto d'onore nel 1981 (l. 442/81), che prevedeva l'attenuante di cui all'art 587 c.p. che riduceva la pena di un omicidio avvenuto *nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, da 21 a 3 soli anni di reclusione*.

Il trauma della vittimizzazione secondaria

Uno studio svolto da Mariachiara Feresin e Marianna Santonocito che si è focalizzato sulla figura professionale del C.T.U. nel contesto dell'affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica, ha evidenziato tra l'altro che *“in nome della bigenitorialità, alcuni consulenti difendono la figura del padre violento, ritenendolo indispensabile punto di riferimento per una crescita “sana” deidelle bambinile”*; scarsa conoscenza della natura della violenza di genere e delle leggi vigenti in materia; diversi CTU presenterebbero inoltre pregiudizi nei confronti delle donne. Lo studio conclude sul fatto che la CTU in questi casi può essere occasione di una colpevolizzazione e vittimizzazione ulteriori (Feresin, M. & Santonocito, M., 2022) Con tutti i limiti riferiti alla generalizzazione di una ricerca qualitativa svolta su un numero limitato di casi, tuttavia Feresin e Santonocito mettono l'accento su un fenomeno reale e grave. La vittimizzazione secondaria è un fenomeno che si verifica quando la vittima di un crimine subisce ulteriori traumi e danni a causa delle reazioni e dei comportamenti di figure istituzionali (Campbell e Raja, 1999). Questo termine è stato utilizzato in particolare nel contesto delle vittime di violenza sessuale e di genere, dove la vittima può essere messa in discussione, incolpata o sottoposta a ulteriori stress emotivi durante il processo di denuncia o di giudizio. La definizione può tuttavia includere i periziandi nell'ambito delle consulenze tecniche dedicate all'accertamento delle capacità genitoriali, in materia quindi di controversie sull'affidamento e collocamento di figli minori a seguito di separazioni conflittuali.

La letteratura psicologica sul trauma in effetti corrobora l'idea che un inadeguato trattamento “istituzionale” delle vittime, che ad esempio non contempra l'esigenza di protezione, possa produrre conseguenze.

L'esperienza del trauma secondo il DSM-5² è caratterizzata da un incontro *anche mediato o indiretto* con un evento violento. La recente psichiatria conferma dunque che anche l'esperienza indiretta, ovvero non vissuta nell'immediato o non in prima persona può essere traumatica (Casey et al. 2016). La definizione permette quindi anzitutto di confermare la gravità della violenza assistita come fenomeno psichico. Ma vi è di più, poiché introduce la caratteristica del trauma tipica del trauma di agire in un

tempo differito (effetto retrospettivo), come Freud stesso rilevava parlando di *Nachträglichkeit*, o, nella psicoanalisi francese, da Jacques Lacan a Laplanche-Pontalis, di *après-coup*.

In breve, secondo Freud e in una prospettiva psicoanalitica, «i traumi agiscono in modo differito come se fossero esperienze nuove». È quindi del tutto possibile che un evento che rievoca il trauma svolga una specifica azione nei confronti del sistema psichico, che non riesce a farvi fronte con le difese di cui è dotato, riproducendo la dinamica del trauma e riproponendolo al vissuto soggettivo con rinnovata virulenza. Il trauma non è infatti connesso a un evento specifico, né a un momento circoscritto nel tempo, ma è caratterizzato da uno squilibrio tra l'evento esterno e le capacità della psiche di metabolizzarlo attraverso i meccanismi di difesa di cui il soggetto è provvisto. In questo senso, una consulenza tecnica può essere estremamente traumatica quando esponga una vittima a rivivere caratteristiche del trauma: si pensi ad esempio a un consulente che, con l'obiettivo di verificare le capacità genitoriali, obblighi una vittima a stare in uno spazio chiuso con chi abbia agito violenza nei propri confronti.

In sostanza, sia la teoria del trauma che la psicanalisi confermerebbero l'importanza della vittimizzazione secondaria per i danni che possono derivare all'individuo³.

Per queste ragioni è sconsigliabile che nel corso di una consulenza sulle capacità genitoriali le vittime di violenza vengano forzate a incontrare i propri aggressori sulla base di un male inteso principio di «bigenitorialità». La bigenitorialità, ovvero *mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione e istruzione da parte di entrambi* è infatti un diritto del bambino ancora più che dei propri genitori⁴ e non può prescindere dal principio ippocrateo di “non lesività” che caratterizza tanto la deontologia medica che psicologica⁵ e che si affianca al più generale principio di “superiore interesse del minore”⁶.

I ricorrenti equivoci semantici che ruotano intorno al

2 Il trauma viene introdotto nel DSM-III a partire dal 1980 con il concetto di DPTS riferito alle vittime di traumi da guerra per indicare nel loro insieme tutti i quadri successivi all'esposizione a traumi, shock, eventi e situazioni non usuali che erano seguiti da una sofferenza psichica protratta. Successivamente, con l'osservazione clinica di sindromi post-traumatiche estese anche a condizioni meno dirette e più mediate il concetto viene progressivamente esteso fino alla versione DSM-5 del 2013 in cui la persona è stata esposta a un trauma, facendo un'esperienza diretta o indiretta dell'evento traumatico oppure venendo a conoscenza di un evento traumatico violento o accidentale accaduto ad un membro della famiglia o ad un amico stretto. Si vuole così enfatizzare l'eterogeneità della possibile risposta agli stressor.

3 L'effetto è particolarmente frequente quando le chiavi di lettura di ciò che si è entusinto si evolvono nel tempo, ad esempio per i bambini che subiscono abusi sessuali e che solo successivamente acquisiscono coscienza del significato degli avvenimenti che hanno subito.

4 «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale», Convenzione sui Diritti del Bambino, New York, 1989.

5 “Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente”, Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, art. 22.

6 Il principio di *best interest of the child* è sancito dall'art. 3 della Convenzione Onu sui Diritti del Fanciullo (1989) e prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino debba essere una considerazione preminente.

concetto ingenuamente esteso di bigenitorialità, l'esposizione a forme di vittimizzazione secondaria e la negazione degli aspetti di violenza emergenti nelle consulenze tecniche in ambito civile hanno caratterizzato alcune CTU cosiddette «trasformative», un obiettivo oggi escluso dalle indicazioni operative per le CTU su famiglia e minori del Tribunale di Milano poi adottate anche dalla Regione Campania⁷. Come evidenziato anche da Marilisa D'Amico, *sia i bambini sia le madri, infatti, alla vittimizzazione secondaria si aggiunge quella della violenza domestica, spesso a sua volta accompagnata da violenza assistita dei minori*. Un fenomeno dunque altamente complesso, quello della tutela del preminente interesse dei minori nello specifico contesto della violenza e dei maltrattamenti familiari, che reclama per definizione **una maggiore sensibilità e consapevolezza dei problemi innanzitutto del legislatore** nell'esercizio del potere legislativo e, conseguentemente, **dei giudici** chiamati ad applicare le disposizioni generali e astratte calandole nei casi concreti che sono chiamati a risolvere.

Non a caso, la convenzione di Istanbul vieta il ricorso a procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie «in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della convenzione». Lo stesso principio di ritrova nella l. 206/21, la cosiddetta «riforma Cartabia» della Giustizia Civile in cui è specificato il divieto di qualunque tentativo di conciliazione qualora «sia allegata qualsiasi forma di violenza», ciò chiaramente al fine di evitare l'esposizione della vittima a quella condizione di «ulteriore sofferenza e oltraggio» che la vittima sperimenta a causa dell'insufficiente attenzione o della negligenza delle agenzie alle quali la vittima si rivolge per fare valere i propri diritti; il riferimento primario è alla giustizia penale e civile e di conseguenza, anche alle perizie e consulenze richieste in quelle sedi. La vittimizzazione secondaria implica, dunque, il ritorno a una condizione di sofferenza per la vittima di violenza «riconducibile alla modalità di supporto da parte delle istituzioni, spesso connotate da incapacità di comprensione e di ascolto delle istanze individuali che si proiettano sull'esperienza vittimizzante» (Giovanna Fanci, La vittimizzazione secondaria, in Rivista di Criminologia, Vol. V, n. 2, 2011)⁸. Oggi vi sono elementi per sostenere che una corretta prassi peritale, ovvero una metodologia psicologico-forense scientificamente solida costituisce una base indispensabile per evitare di esporre, anche involontariamente, i propri periziandi a indagini inadeguate e potenzialmente traumatiche.

La riforma Cartabia costituisce oggi un baluardo legislativo importante che completa un corpus di conoscenze tecniche e di strumenti, in termini di letteratura di riferimento, di linee guida e di indicazioni operative sufficienti

temente vasto da garantire tanto il CTU quanto i periziandi sulla possibilità di scongiurare l'ipotesi di essere esposti a indagini traumatiche. Tale conoscenza e una competenza specialistica risulta quanto mai utile di fronte ad allegazioni di abusi e violenze, anche quando la credibilità clinica di tali dichiarazioni risulti dubbia, la quale circostanza è rilevabile dal contesto giuridico e soprattutto clinico, e può essere utilmente segnalata come tale al Giudice di competenza.

Cattive prassi

Si propone, di seguito, un esempio di come può avvenire il processo di vittimizzazione secondaria di un minore nell'ambito di una c.t.u. incaricata di valutare le capacità genitoriali. Si tratta della trascrizione di parte dell'audizione di un preadolescente di 13 anni, che chiameremo Martino (nel testo M) da parte di una psicologa incaricata dal Tribunale civile nell'ambito di una CTU. Pochi giorni prima dell'audizione il padre di Martino era stato condannato in primo grado per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Ctu: È una situazione un po' critica, questa, perché il papà e la mamma fino a poco tempo fa non si potevano avvicinare. Tu lo sai il perché?

M: Papà non si poteva avvicinare alla mamma perché non si è comportato bene, l'ha picchiata, si arrabbiava.

Ctu: Ma io vorrei sapere dei tuoi problemi quotidiani dopo la separazione, perché, siccome non si possono incontrare c'è il problema dei vestiti, dello zaino dei libri di scuola.

(...)

Ctu: Come stavate tu e tuo fratello prima della separazione?

M: In situazioni normali abbastanza bene. Papà mi portava a scuola... invece alcune volte quando il papà tornava a casa dal lavoro arrabbiato...

Ctu (interrompe il minore): No, ma volevo sapere tu come stai con i tuoi genitori.

M: Giocavamo, andavamo a dormire... a volte però io sentivo in salotto urlare il papà, la mamma... parlavano... di varie cose... di soldi...

Ctu: ma con te il papà urla?

M.: no, con me no

(...)

Ctu: Perché non dite al papà quando uscite?

M: Perché poi lui dice: è una bugia, io so che siete usciti con Leandro (nuovo compagno della madre, nome inventato, ndr)... Papà non mi ha mai dato botte, ma si fa capire, è arrabbiato...

Ctu: Ma non è arrabbiato con voi!

M: Però poi entra in certi discorsi, fa un po' paura...

Ctu: Senti, Martino, ma la mamma secondo te ti vuole bene? (nuovo cambio di argomento imposto dalla CTU)

M: Sì.

Ctu: E il papà?

M: Sì.

La c.t.u. in corso di consulenza ha sempre omesso di approfondire il tema della violenza in quanto lo riteneva,

7 «La Consulenza Tecnica d'Ufficio non ha una funzione trasformativa o conciliativa», Indicazioni operative per le CTU su famiglia e minori», Art. 5, Tribunale di Milano, 6/10/2021.

8 Giovanna Fanci, La vittimizzazione secondaria, in Rivista di Criminologia, Vol. V, n. 2, 2011

apertis verbis, un tema di sola rilevanza penale. Ma c'è di più: quando Martino cerca, *sua sponte*, nel colloquio presentato, di ricondurre il tema del colloquio ai fatti di violenza cui ha assistito a opera del padre, la CTU interviene per impedirglielo, cambiando più volte argomento.

Si può solo immaginare con quali aspettative di aiuto e di tutela si presentasse Martino per la prima volta davanti a una figura che Charmet avrebbe definito un "adulto competente", incaricata di ascoltarlo e delegata da parte del Giudice. La c.t.u., pubblico ufficiale, incaricata dallo Stato, tradisce quell'aspettativa, rompe la promessa di proteggere Martino e, per ben quattro volte, svia attivamente il colloquio su altri temi. Vi è in questo una potenzialità iatrogena, in grado di generare una intuibile sofferenza e un disperante senso di impotenza.

La collega è stata sanzionata dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia con una sanzione tenue, avendo riconosciuto nell'operato della collega la carente conoscenza delle norme di riferimento (art. 5) ma non la valenza lesiva dei propri atti professionali (art. 22).

Le indicazioni sulle CTU civili in casi di violenza: il "principio di non indifferenza."

I temi della violenza di genere e della violenza assistita hanno posto nuovi quesiti e nuove sfide anche all'interno degli ambiti e dei settori di competenza di psicologi e di psichiatri forensi. La recente produzione di indicazioni nel merito del trattamento dei casi di violenza nell'ambito delle c.t.u. civili deve essere presumibilmente accolta come un'evoluzione necessaria, poiché talune, sia pure minoritarie cattive prassi come quella sopra citata non debbano fatalmente determinare il decadimento della fiducia pubblica nei confronti dei Consulenti del Giudice, come qui riferito in Senato dalla Commissione parlamentare femminicidio presieduta dalla senatrice Valente: "*Ci si è concentrati sull'accertamento del grado di coinvolgimento degli esperti (quasi esclusivamente psicologi). Emerge, nel complesso, una insufficiente consapevolezza della complessità della materia. Significativi sono i deficit nel loro impiego nello svolgimento delle consulenze psicologiche sui minori. Le denunce o allegazioni di violenza delle madri non sono riconosciute e vengono derubricate in semplice "confitto familiare". È emerso che troppo spesso la violenza domestica è confusa con la conflittualità di coppia e che pertanto le madri vittime di violenza che proteggono i propri figli dal genitore maltrattante vengono accusate di essere alienanti*".

Analoghe preoccupazioni rispetto alle c.t.u. si riscontrano in alcuni recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione riguardanti, ancora, la dialettica esistente tra violenza intrafamiliare e il discusso costrutto dell'alienazione parentale: "*Non può essere sottaciuto che anche que-*

st'ultima (la psicologia, ndr), a differenza della disciplina medica, utilizza modalità e parametri che pervengono a risultati valutativi non agevolmente suscettibili di verifiche empiriche, che siano ripetibili, falsificabili e confutabili secondo i canoni scientifici ufficialmente approvati, e di riscontri univoci attraverso protocolli condivisi dalla comunità scientifica"¹⁰.

Risultava evidente la necessità di interventi correttivi e di indicazioni precise sul trattamento degli episodi di violenza riferiti nel corso delle c.t.u. in sede civile e che talora costituiscono una parte rilevante delle esperienze vissute dai periziandi.

Solo da tempi recenti, il 9 maggio del 2018, il Consiglio Superiore della Magistratura ha licenziato una «*risoluzione sulle linee guida in termini di organizzazione buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*» che tocca direttamente l'ambito della valutazione della genitorialità in sede civile.

Il CSM nelle citate linee guida ricorda che «*può accadere che in sede civile i consulenti incaricati di verificare le capacità e idoneità genitoriali ignorino la realtà familiare che emerge dalle indagini disposte in sede penale, con effetti di vittimizzazione processuale sul coniuge o sui minori vittime*»¹¹.

Con ancora maggiore chiarezza si è espresso il Tribunale di Milano nel 2021 in un documento di indirizzo redatto congiuntamente con le associazioni di categoria e gli Ordini professionali di psicologi, medici e avvocati: "*nelle risposte al quesito in ordine alle competenze genitoriali ed ai tempi di permanenza dei minori con i genitori, nel rispetto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul, il CTU deve prendere in considerazione gli episodi di violenza verificatisi e/o gli esiti del processo penale, attentamente valutando soluzioni che non compromettano i diritti e la sicurezza delle vittime e dei bambini*"¹². Infine, ancora più di recente, la riforma del processo civile tradotta nella legge 206/2021 ha ribadito il principio già presente nella Convenzione di Istanbul in cui occorre considerare "*...ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza*".

Ne discende l'obbligo per chiunque si debba esprimere sull'idoneità genitoriale o sull'affidamento o collocamento di minori di prendere in considerazione l'esistenza del tema della violenza familiare come conoscenza necessaria da non trascurare, il che obbliga il consulente all'ascolto delle parti e a confrontarsi anche con lo scabroso tema della violenza.

Poiché il consulente tecnico non è tenuto ad accertare i fatti, il suo compito rimane sufficientemente indefinito da consentirgli un'autonoma valutazione degli elementi da

10 Sentenza Cass. Civ. Sez. I, n. 9691 del 24/3/2022

11 CSM, *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*, 9/5/2018.

12 Indicazioni operative per le CTU su famiglia e minori, Trib. Milano et al., 06/10/2021, art. 16.

9 *Rapporto XXII BIS n. 4/2021*, Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria.

approfondire, delle circostanze e dei vissuti emergenti dalle parti e dai minori, al fine di costruirsi una rappresentazione “in scienza e coscienza” del mondo interno dei periziandi. «*La valutazione dell'esperto*», sottolinea Antonietta Curci, «*non può riguardare né l'accertamento di fatti né l'attendibilità del dichiarante*» (Curci, Gulotta, 2010). Il tema è ripreso dai principali testi di riferimento per le attività dei consulenti tecnici e dei periti in ambito psicologico e psichiatrico: «*In questi anni si è assistito a un incremento sensibile di quesiti peritali che non sempre tengono conto della differenza fondamentale tra verità processuale e verità clinica*» (Ugo Fornari, 2018).

L'obbligo alla valutazione del «posto della violenza» non sposterà quindi il focus dell'intervento del consulente, semmai rende fondamentale definire con attenzione il quadro, rendendo fondamentale un'attenta e puntuale rilevazione storico-clinica e documentale, tesa ad accertare il grado di obiettività accertato in sede giudiziaria rispetto alle ipotizzate violenze. È chiaro che il consulente dovrà attribuire un peso specifico diverso alle allegazioni che sono già confluite in un procedimento penale o addirittura che siano già confluite in una sentenza, ancorché non fosse ancora definitiva, rispetto alle semplici dichiarazioni, la cui tempistica andrà comunque valutata al fine di riconoscere i vissuti soggiacenti e il possibile uso strumentale di dichiarazioni non provate.

Se necessario, secondo gli obblighi che qualunque c.t.u. conosce, nei casi in cui è previsto l'obbligo di segnalazione o referto gli elementi emersi saranno valutati da altri sotto i profili di competenza; al c.t.u. compete risalire al vissuto degli adulti coinvolti nella valutazione, e, con ancora maggiore attenzione e delicatezza, di bambini e adolescenti rispetto a ciò che hanno vissuto.

Il principio espresso dalla Convenzione di Istanbul, in modo perfettamente coerente con il mandato conferito al tecnico può essere semplicemente espresso come un «*principio di non indifferenza*», che obbliga i consulenti a «*prendere in considerazione*» la violenza, ovvero a valutarne l'impatto nel vissuto dei componenti la famiglia, cioè comprendere se sul piano psicologico ci troviamo in una situazione di violenza subita o di violenza assistita da parte dei minori, il tutto per quanto risulta dal vissuto portato dalle presunte vittime. Il principio di non indifferenza è in questo contesto, vitale e dice che la violenza, anche se solo immaginata, è comunque un tema rilevante.

Va aggiunto che, in questo contesto così delicato per il vissuto dei minori, e in un tempo di transizione in cui l'evoluzione normativa è recente, così come le linee guida per la gestione dei casi di valutazione delle capacità genitoriali in situazioni in cui vi siano allegazioni di violenza, risulta ancora più rilevante il ruolo dei consulenti di parte. Queste figure sono naturalmente parte della dialettica tecnica con il consulente d'ufficio e di conseguenza chiamati segnalare, *in primis* e anche come obbligo deontologico, in ogni momento della perizia, l'eventuale mancato rispetto dei riferimenti teorici, procedurali e normativi da parte di un CTU omissivo o, peggio, ideologicamente orientato. Ovviamente sta al Giudice riservare la giusta at-

tenzione anche ai loro elaborati al fine di verificare sia la presenza di tali segnalazioni che l'origine e la qualità delle argomentazioni proposte.

L'ossimoro dei pregiudizi clinici come eccezione non scientifica

Il mito filosofico della neutralità del pensiero scientifico è stato da tempo sfatato dalla filosofia della scienza (L. Feuerbach, in M. Cini et al. 1976). Tuttavia non vi è dubbio che i recenti fatti di Bibbiano, in cui una rete di consulenti tecnici avrebbe, secondo una tesi, collaborato a un sistema orientato all'allontanamento di bambini dalle famiglie d'origine, mostra almeno in potenza l'esistenza di due differenti opzioni e di due differenti modi di eseguire il compito del consulente: potremmo definire la prima una modalità confermativa di una convinzione aprioristica, la seconda una modalità disponibile alla messa in discussione delle proprie convinzioni. La seconda rappresenta, dunque, l'unica modalità scientificamente valida di operare secondo quello che Karl Popper definiva «principio di falsificabilità», che opera secondo il controllo sistematico di ogni teoria e di ogni convinzione, procedendo attraverso un costante tentativo di falsificazione o di confutazione di ogni certezza che appaia di volta in volta raggiunta.

La posizione, ad esempio, di un perito che si rappresenti anche solo sul piano personale il suo compito come teso alla conferma di un sospetto, ad esempio del reato di abuso sessuale su un minore, può vivere una pericolosa condizione di onnipotenza e ritenere necessario il proprio intervento al perfezionamento di un riscontro probatorio non conclusivo. È questa l'ideale premessa di un lavoro la cui metodologia e le cui conclusioni saranno fallaci, poiché l'intero impianto nasce da una posizione pregiudizievole, del tutto ascientifica (Hegel la definirebbe «metafisica») (K. Popper, in AA.VV., 1986).

Esiste un pregiudizio «innocentista» che preserva, normalizza e isola, confinandola alla sola sede penale, la dimensione di violenza espellendola dalla valutazione del c.t.u. incaricato della valutazione della genitorialità. Tale convinzione riposa evidentemente su pre-giudizi e ideologie, che possono essere, ad esempio, legati all'indissolubilità della coppia o radicati nella convinzione che lo psicologo/psichiatra incaricato della valutazione della genitorialità non si debba occupare di fatti reali ma solo di fatti psichici soggettivamente vissuti, ovvero che l'attitudine soggettiva all'affidamento e al collocamento prescindano del tutto da qualunque dato di realtà. In questi casi la violenza è rappresentata come un fatto reale e non psichico che deve essere espunta da ogni valutazione sull'affidamento e il collocamento di un minore e sulle capacità genitoriali degli ascendenti.

Alla vittima che riporti il proprio vissuto doloroso viene attribuita una volontà di «essere» e di «rimanere» vittima a causa della sua naturale tendenza a polarizzare il racconto sul tema della violenza, questo di solito per la ragione che tale vissuto è spesso centrale nella storia della

propria vita; ogni tipo di difficoltà della vittima a relazionarsi con l'autore della violenza tende a essere letto come tentativo di esclusione dell'altro genitore, come «alienazione». La paura della vittima è così associata a una dimensione di colpa, di patologia sistemica, di rifiuto di riconoscere la figura dell'altro genitore o perfino di strumentalizzazione dell'accertamento.

Un padre violento può essere un buon padre?

La domanda, provocatoria, riceverebbe probabilmente dal senso comune una risposta laconicamente negativa. La valutazione tecnica della genitorialità esige tuttavia una diversa prospettiva e una maggiore accuratezza. La letteratura scientifica, del resto, come la gran parte della giurisprudenza italiana e internazionale, non escludono tout court che persista almeno in parte la capacità genitoriale nei casi di violenza domestica. Quindi, è legittimo domandarsi, qual è il “posto della violenza” in rapporto alla genitorialità?

La risposta che si propone prende le mosse dai contributi offerti dalla psicoanalisi e dalla psicologia giuridica.

Gli studi sulla genitorialità «buona», ovvero in grado di promuovere lo sviluppo dei figli, lasciano trasparire un costrutto complesso, il quale, lungi dall'essere vincolato a un comportamento più o meno funzionale, appare legato alla personalità del genitore ma anche, e soprattutto, al contesto sistemico, ovvero alla capacità del soggetto di funzionare in relazione ai propri figli: «*si tratta di una funzione complessa che implica la capacità di comprendere i bisogni dell'altro, di proteggerlo e di accudirlo riconoscendo nella soggettività, in molteplici situazioni che richiedono l'attivazione di competenze di cura a livello fisico affettivo relazionale nonché l'attivazione del proprio mondo rappresentazionale*» (Simonelli A., 2014).

È indubbio che gli agiti di un soggetto - specie gli agiti violenti - certamente costituiscono importanti indizi della sua personalità e della sua capacità di mettersi in relazione con l'altro. La valutazione della genitorialità non potrà certo prescindere dallo specifico dalla valutazione degli aspetti di violenza, soprattutto quando siano rilevanti nei vissuti del coniuge e dei figli. Per questi motivi la valutazione del comportamento violento di uno o più familiari, come vedremo, inevitabilmente risulta necessaria nell'effettuare quel peculiare atto clinico, *lato sensu* diagnostico, che risponde alle linee sulla valutazione delle capacità genitoriali.

La genesi del comportamento violento

Il criminologo Adolfo Ceretti, insieme a Lorenzo Natali (Ceretti, Natali, 2009) si pongono un problema chiave, domandandosi come avvenga - e quali tappe percorra - quel “processo dinamico” attraverso il quale uomini e donne, in un determinato momento della loro vita, decidano, di seguire linee violente d'azione e aggredire fisicamente altri individui. E' cioè essenziale spiegare ogni movimento di quell'attività riflessiva che costituisce il

punto attorno al quale si possono attivare linee d'azione brutalmente distruttive, come l'effetto prodotto da queste sulle vittime. La psicologia descrive diverse eziologie della violenza; ne proponiamo qui tre principali, utili per le differenti ricadute sulle capacità genitoriali.

In primis, il comportamento violento può generarsi da una scarsa regolazione degli impulsi che sono troppo poco o male arginati. La civiltà assume nei confronti di un uomo naturalmente aggressivo una funzione di supplenza e di regolazione, limitando le sue pulsioni sessuali e distruttive. Questa è la tesi che troviamo implicita in tutta la metapsicologia freudiana e che è compiutamente esposta nel Disagio della Civiltà, in cui Freud riprende il problema del rapporto tra desiderio del singolo e istanze sociali, che era stato già posto in termini molto simili dagli empiristi inglesi (ricordiamo Thomas Hobbes per cui l'uomo allo stato di natura sarebbe violento e *homini lupus*): «*Il potere della comunità si oppone come diritto al potere del singolo, che viene condannato come forza bruta. Questa sostituzione del potere della comunità a quello del singolo è il passo decisivo verso la civiltà*» (Freud, 1929). L'esercizio di violenza, come «*azione compiuta mediante l'abuso della forza, che provoca dolore ad altri individui, anche indirettamente*» è, in questo senso, il segno di un'anomalia costituita dalla mancata interiorizzazione delle istanze della civiltà, portate al singolo attraverso gli insegnamenti precoci impartiti al bambino dalle figure familiari; va da sé che una famiglia multiproblematica trasmetterà alle nuove generazioni argini fragili alle pulsioni, con la conseguenza che i figli faticeranno a imporsi delle regole di comportamento e tenderanno più facilmente all'agito e al passaggio all'atto aggressivo. Si tratta della forma più conosciuta della violenza che nasce da un disequilibrio tra pulsione aggressiva e capacità di autocontrollo. Anche alcune forme di violenza legate ad alcune patologie psichiche sono ascrivibili a questa categoria benché, come spiega Ceretti “*i principali studi scientifici sul tema convergono oggi nell'affermare che pur esistendo una moderata ma significativa associazione tra violenza e disturbo mentale, essa non è “creata” dalla malattia ma in qualche modo è una caratteristica temperamentale o di personalità che preesiste alla malattia stessa e, in tale condizione, non è più controllata*” (Ceretti A, 2011).

Una seconda eziologia della violenza nasce dall'adesione a modelli e riferimenti «forti» nel contesto dei quali il comportamento violento è in qualche modo normalizzato e perfino premiato o imposto. Oggi simili forme di violenza si possono riscontrare in subculture criminali. Può essere utile citare Fromm, Arendt, Bettelheim, che hanno svolto interessanti considerazioni sulla violenza come adesione a modelli culturali egemoni.

Infine, una terza origine della violenza, sempre più diffusa, è legata alla difficoltà a tollerare le frustrazioni, a una forma di fragilità personologica difficilmente diagnosticabile utilizzando criteri consueti. Si può estendere il concetto di «fantasia di recupero maturativo» di Novelletto e Charmet utilizzata nella valutazione dei disturbi della condotta negli adolescenti, come atto in cui «*il soggetto, sulla*

*base di un funzionamento mentale dominato dal pensiero magico-onnipotente e dalla grandiosità del Sé, con l'impiego di atti fortemente carichi di significato simbolico, immagina di uscire dalla situazione di blocco (...) così da poter raggiungere istantaneamente un ideale punto di arrivo*¹³. Una dinamica di questo tipo è frequente nei casi di violenza intrafamiliare e si esprime in una sostanziale intolleranza a frustrazioni anche comuni nella relazione con il coniuge o con i figli e nella conseguente espressione di impulsi poco controllati. Va citato che tra gli eventi che generano frustrazione, avere dei figli può costituire di per sé un fattore rilevante: è stato dimostrato che i genitori che vivono elevati livelli di stress connessi all'assunzione del ruolo parentale sono più facilmente a rischio di agire abusi emotivi ed episodi di trascuratezza¹⁴.

In caso di allegazioni di violenza, occorrerà quindi orientarsi in un universo complesso. Anzitutto occorre chiarire di "quale e quanta" violenza si tratti: come ricorda ancora Adolfo Ceretti¹⁵, occorre distinguere, su un piano qualitativo, le relazioni dove la «violenza» fisica sia *routinaria* e spesso *reciproca* – tenendo naturalmente sempre presente che il *partner* fisicamente più forte, quasi sempre l'uomo, è in grado in ogni istante di avere seriamente il sopravvento, e di produrre lesioni anche gravi, dalle relazioni dove la «violenza» fisica costituisce un evento *straordinario* e profondamente *disturbante*, spesso scatenato da situazioni di *stress*: questa esperienza *disturbante* e *angosciante* nei confronti della «violenza» è *vissuta* nei medesimi termini da reo e vittima.

L'impatto dell'esercizio di violenza sulle capacità genitoriali

Le capacità genitoriali sono valutate secondo una letteratura specifica.

Le più diffuse linee guida per la valutazione delle competenze genitoriali toccano indirettamente l'argomento violenza: quella sulle dodici funzioni genitoriali individuate da Gian Luigi Visentini¹⁶ attraverso la sua diffusa meta-analisi della letteratura scientifica sull'argomento, quelle pubblicate da Camerini, Volpini e Lopez¹⁷ e quelle del Cismai.

Per Visentini le funzioni genitoriali sono definite come «un insieme di funzioni dinamiche e relazionali che rappresentano gli aspetti evolutivi del percorso maturativo della per-

sona centrate sul prendersi cura». Rispetto alle dodici funzioni individuate¹⁸, subire o assistere ad atti di violenza incide con certezza e in via diretta sulla *funzione protettiva*, definita come la capacità di rispondere «al bisogno di sviluppare costanti relazioni di accudimento e al bisogno di protezione fisica e di sicurezza». Si tratta della funzione che costituisce la «base sicura» di Bowlby alla radice dei legami di attaccamento.

Vi sono inoltre probabilità elevate di una compromissione anche delle funzioni affettiva, regolativa, fantasmatica, proiettiva e triadica, a seconda dei casi.

Camerini, Volpini, Lopez distinguono invece tre aree principali nella genitorialità: supporto sociale e capacità di organizzazione; protezione; calore ed empatia. La valutazione del comportamento è affidata in questo caso alla valutazione del clinico sul caso soggettivo, ma non vi è dubbio sul fatto che l'esercizio di atti di violenza non si limiti a mettere una pesante ipoteca su tutta l'area della protezione, ma anche sulla trasmissione di calore ed empatia e sulla capacità, appartenente alla prima area, di proteggere il bambino da eventi sfavorevoli o avversivi.

Altri autori come Giglio distinguono 12 funzioni genitoriali: la funzione protettiva, affettiva, regolativa, predittiva, rappresentativa, significativa, proiettiva, triadica, differenziale e funzione transgenerazionale¹⁹.

Le linee guida del Cismai sulla genitorialità, infine, costituiscono un contributo non trascurabile «per la valutazione clinica e il recupero della genitorialità nel percorso di tutela dei minori». È la teorizzazione che lega con maggiore evidenza la violenza a una dimensione clinica di disagio e alla necessità di riparazione delle competenze genitoriali. In particolare rispetto al profilo di personalità dei genitori vengono indicate come centrali rispetto alla valutazione caratteristiche altamente specifiche come **la capacità di aderire alla realtà, di controllare gli impulsi, di tollerare la frustrazione e di modulare la relazione affettiva che sono le più rilevanti rispetto a possibili agiti violenti**. La teorizzazione del Cismai è inoltre preziosa in quanto integra nella valutazione alcuni fondamentali «indicatori prognostici di trattabilità» intesi come riduzione dei meccanismi di negazione, capacità di riconoscimento del danno arrecato al figlio, capacità di intraprendere un intervento riparativo.

L'impatto delle false allegazioni di violenza sulle capacità genitoriali

Le false allegazioni di violenza sono una realtà che incide, anch'essa, sulla valutazione delle capacità genitoriali. Le ricerche trasversali indicano una prevalenza delle false

13 A. Novelletto, *Criminalità minorile e fantasia di recupero maturativo*, Psichiatria Psicoanalitica dell'Adolescenza, Borla, 1986.

14 Pajardi et al, Stress e competenze familiari nelle separazioni giudiziarie: analisi dei fattori di rischio, in Ricerche di Psicologia, F. Angeli, 2018.

15 A. Ceretti, *Violenza intrafamiliare e mediazione*, in Guida, *I figli dei genitori separati*, F. Angeli, 2006.

16 G. Visentini, *Le funzioni della genitorialità*, articolo pubblicato sul sito www.genitorialità.it, 2011.

17 G.B. Camerini, L. Volpini, G. Lopez, *Manuale di valutazione delle capacità genitoriali*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2011

18 Queste le funzioni che descrivono la genitorialità secondo la meta ricerca di Visentini: Funzione protettiva; Funzione affettiva; Funzione regolativa; Funzione normativa; Funzione predittiva; Funzione rappresentativa; Funzione significativa; Funzione fantasmatica; Funzione proiettiva; Funzione triadica; Funzione differenziale; Funzione transgenerazionale.

19 Giglio, E. (2012). Le funzioni della genitorialità.

allegazioni, soprattutto di abusi sessuali variabile tra il 2 e il 10%, con percentuali maggiori nei casi di separazioni conflittuali²⁰. Appare del tutto evidente che una falsa attribuzione di violenza, specie quando coinvolga il minore, compromettendone magari l'esame di realtà, si dovrà considerare, ove ve ne sia il sospetto, non solo un preoccupante elemento di manipolazione e strumentalizzazione dei bambini, ma un'importante lesione delle funzioni di accudimento, assimilabile a una forma di grave incuria. Il CTU chiaramente ancora una volta non sostituirà gli inquirenti incaricati del procedimento penale, ma riferirà degli elementi emersi nell'audizione del minore e delle parti, presentando elementi potenzialmente utili in anche in altre sedi. L'assenza di segni di trauma, la qualità delle relazioni con gli adulti di riferimento e con gli estranei, le dichiarazioni eccessivamente spontanee o "preparate" e ogni elemento dell'eloquio del bambino caratterizzato da scarsa credibilità clinica (le scale CBCA o strumenti analoghi saranno di aiuto e sostegno al consulente) sono evidentemente elementi suggestivi di una falsa allegazione e andranno, come tali, riferite al magistrato.

Si può affermare quindi in conclusione che:

1. la violenza, in quanto violazione del contratto sociale interiorizzato è un elemento clinicamente rilevante sia sul piano soggettivo che su quello sistemico;
2. la valutazione dell'eziologia dell'azione violenta è rilevante sul piano psicologico e relazionale ed è quindi da declinare sul singolo caso, anche sul piano prognostico, nella valutazione delle capacità genitoriali;
3. non vi è teorizzazione nota sulle capacità genitoriali per la quale l'esercizio di violenza si possa considerare irrilevante e non vi può essere quindi alcuna giustificazione metodologica nel trascurare l'esercizio di violenza in seno alla famiglia nell'ambito della valutazione delle capacità genitoriali;
4. gli elementi suggestivi della presenza di false allegazioni di violenza, qualora siano presenti, possono essere indicativi di una personalità antisociale del genitore denunciante, che risulterà pericolosamente incline alla manipolazione del minore. Tali elementi, per quanto non conclusivi, possono pregiudicare la valutazione di adeguatezza della fondamentale funzione di accudimento, e, ove ve ne sia il sospetto, andranno presentate all'Autorità Giudiziaria corredate dagli elementi di analisi clinica e di letteratura a sostegno del sospetto del consulente.

Violenza: non solo maschile

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i dati a livello globale indicano che le donne sono soggette a violenza domestica in misura significativamente maggiore rispetto agli uomini. Più un quarto delle donne e una percentuale dal 3% al 14% degli uomini sono vit-

time di qualche forma di IPV, *intimate partner violence*²¹ nel corso della vita, mentre la prevalenza degli atti di violenza in famiglia commessi da maschi rispetto a quella agita da donne varierebbe da un minimo del 78% a un massimo del 93%²².

Gli atti di violenza in famiglia commessi da uomini sono di conseguenza da 3 a 13 volte più frequenti di quelli commessi da donne²³.

Tuttavia gli uomini possono essere vittime di violenza intrafamiliare, e questi casi, che pure ricorrono nelle CTU, hanno caratteristiche peculiari.

La prima è che i dati sono viziati dalla tendenza degli uomini a non riferire di avere subito violenza, presumibilmente per un vissuto di vergogna, ma di riportare solo quei casi che esitano in un crimine o in un rischio per la salute²⁴. Ne deriva un'importante sottovalutazione complessiva del fenomeno. La seconda è che se le conseguenze sul piano fisico sono ovviamente di minore rilevanza, sul piano psichico tendono a essere più gravi: disturbi post-traumatici, depressione e suicidio sono dati clinici ricorrenti in questi casi²⁵, probabilmente anche a causa della tendenza da parte degli uomini a subire la violenza per un tempo maggiore senza cercare aiuto.

In molti casi complessi, inoltre, la violenza è esercitata da entrambi, divenendo un fatto strutturale di quella coppia ed esponendo facilmente i minori agli episodi tra i genitori.

Inoltre va considerato che i dati sulla violenza esercitata sui minori vedono una prevalenza delle madri sui padri come effetto della prevalenza tuttora femminile sui processi di cura all'infanzia. Di questi dati il CTU dovrà tenere conto, evitando posizioni pregiudiziali, analizzando le circostanze proposte e le allegazioni di violenza nelle loro conseguenze più ampie a breve e lungo termine.

Il quesito del CTU e le indicazioni del Giudice sull'attività del consulente nella valutazione delle capacità genitoriali in casi di allegazione di violenza intrafamiliare

Il richiamo dell'articolo 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani alla responsabilità sociale del professionista²⁶ non è affatto banale quando riguarda in particolare

21 McHugh e Frieze, *Intimate partner violence: new perspectives*, Journal of Interpersonal Violence, 2006.

22 Straus, *The controversy over domestic violence by women*, in Violence in intimate relationships, Sage publications, 1999.

23 Ibidem.

24 Ibidem.

25 Randle, A. A., & Graham, C. A., *A review of the evidence on the effects of intimate partner violence on men*. Psychology of Men & Masculinity, 2011.

26 "Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri.." Art. 3, Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

20 Lisak, Gadriner, *False allegations of sexual assault: an analysis of ten years of reported cases*, Violence against women, 2010.

modo chi si trovi nella specifica condizione di esprimersi sulle capacità genitoriali di una coppia in fase di separazione conflittuale, molto più di quanto avviene, ad esempio, ad esempio nelle perizie penali sull'idoneità a testimoniare di una vittima di reato, in cui è invalsa la prassi di adottare una serie di tutele verso le presunte vittime di reati, specie se minori di età. L'attenzione riservata a questo tema dalla c.d. Riforma Cartabia alla formazione e competenza dei CTU rispecchia questo aspetto. Il consulente è esposto a una responsabilità sociale che si accentua ulteriormente se i propri periziandi sono presunti autori o vittime di violenza: non a caso il concetto prevalente nelle norme più recenti è quello di "allegazione" di violenza, e non di sentenza penale, tantomeno passata in giudicato. Il caso particolare in cui la violenza sia agita nel contesto di una famiglia e perpetrata da chi dovrebbe fornire un ambiente di crescita sicuro rappresenta probabilmente una delle valutazioni più complesse e una delle responsabilità più gravose che lo psicologo possa assumere su di sé.

Abbiamo visto come sul punto vi sono oggi riferimenti legislativi chiari e convergenti. La convenzione di Istanbul richiede che «*al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, vengano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente convenzione*»²⁷. Perseguito il principio del superiore interesse del minore occorrerà più in specifico verificare che «*l'esercizio dei diritti di visita e custodia dei figli non comprometta i diritti o la sicurezza della vittima o dei bambini*»²⁸. La necessità di considerare la violenza nella valutazione del diritto di custodia e di visita dei figli è esplicitamente citata e ribadita dal già citato documento del CSM del 2018, dalle citate indicazioni operative del Tribunale di Milano e dalla riforma del processo civile Cartabia (l.206/2021).

In concreto, si pone con chiara evidenza l'esigenza di definire puntualmente con il Giudice il contenuto del quesito, in particolare quando sia presente l'"allegazione", ovvero l'introduzione nel giudizio di un'ipotesi, in questo caso di violenza, per definire al meglio le attività di indagine richieste al CTU e definire il suo proprio campo di indagine del consulente non perché egli debba più o meno direttamente avallare la violenza, ma per escludere l'ipotesi che un fatto di grande importanza anche nella valutazione delle capacità e prerogative del ruolo genitoriale resti colpevolmente escluso dalla valutazione (lo si è definito "principio di non indifferenza"). Non è inoltre escluso, ed è anzi auspicabile che il Giudice relatore possa porre al CTU specifiche indicazioni, o che tali indicazioni possano essere richieste dal consulente stesso al magistrato o ancora messe a verbale dal CTU nel corso del primo incontro in cui viene tipicamente specificata la metodologia di inda-

gine, al fine di evitare la vittimizzazione secondaria dei propri periziandi, ad esempio valutando di evitare o limitare colloqui congiunti di soggetti protagonisti di abusi e violenze (ipotetici autori o vittime).

Di seguito si propongono alcune indicazioni provenienti dalla letteratura indicata, che potrebbero integrare i quesiti di consulenza in cui appaiano allegazioni di violenza intrafamiliare:

- *Nel caso emergano elementi riconducibili a violenza subita o assistita, il c.t.u. ascolterà le potenziali vittime offrendo loro la possibilità di presentare opinioni, esigenze e preoccupazioni.* In ottemperanza diretta dell'articolo 56 della Convenzione di Istanbul, ma anche delle regole basilari del colloquio psicologico.

- *Il CTU riferirà le condizioni di violenza intrafamiliare tra quelle considerate pregiudizievoli²⁹ per lo sviluppo dei minori.* Si fa qui riferimento all'esigenza di contrastare lo «psicologismo» riferendo in consulenza gli elementi emersi che siano obiettivamente riconosciuti come ostativi allo sviluppo infantile. Potrebbe apparire un elemento di semplice buonsenso esplicitare anzitutto le condizioni obiettive e anteporre queste alle interpretazioni. Il consulente si limiterà a descrivere le differenti prospettazioni delle parti.

- *Il c.t.u. valuterà la capacità di entrambi i genitori di aderire alla realtà, di controllare gli impulsi, di tollerare la frustrazione, di modulare adeguatamente le proprie reazioni.* Seguendo le linee guida del Cismai sulla genitorialità³⁰, lo psicologo approfondirà le dinamiche intrapsichiche e sistemiche della violenza per come appare nel vissuto degli attori della vicenda relazionale fino a permettere una prognosi del comportamento e una più definita scelta delle azioni da compiere sul versante trattamentale.

- *Il c.t.u., nel formulare il proprio parere sui diritti di affidamento e collocamento della prole considererà lo stato di eventuali procedimenti penali e i vissuti emersi dalle parti riguardo a eventuali episodi di violenza commessa, subita o assistita.* Tale formulazione viene proposta considerando il primo articolo della convenzione di Istanbul e le citate linee guida del CSM (2018) per quanto concerne l'obbligo per il consulente in ambito civile di considerare lo stato dei procedimenti penali in corso che riguardino eventuali reati commessi in costanza di convivenza dei genitori così

27 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, articolo 31, comma 1, 2011.

28 Ibidem, art.31, comma 2.

29 Le condizioni familiari scientificamente accertate come pregiudizievoli per lo sviluppo psichico di un bambino, sono secondo L. Volpini, (Valutare le competenze genitoriali, 2011): abuso e maltrattamento; violenza assistita; psicopatologia dei genitori (da articolare, poiché non tutte le condizioni psicopatologiche sono ugualmente pregiudizievoli, ndr); tossicodipendenza, alcolismo; sindrome di Munchausen per procura; alienazione parentale.

30 <https://cismai.it/linee-guida-per-la-valutazione-clinica-e-lattivazione-del-recupero-della-genitorialita-nel-percorso-psicosociale-di-tutela-dei-minori/>

come i vissuti di vittimizzazione al momento di indicare un regime di affidamento e collocamento dei minori.

L'obbligo di tenere in considerazione il vissuto delle vittime di violenza è essenziale anche per il fatto che può accadere che i bambini vengano affidati congiuntamente ai genitori, anche nel caso in cui vi sia il sospetto di violenze o abusi, in maniera provvisoria, «in attesa di approfondimenti sulle dinamiche interne al nucleo familiare» da parte dello stesso consulente tecnico. Una simile decisione potrà apparire di per sé poco tutelante e in contrasto con i più recenti provvedimenti³¹ tesi ad assicurare una pronta messa in sicurezza delle vittime, anche solo eventuali, di maltrattamenti in famiglia; tuttavia ciò che preme sottolineare, è come questo aggiunga un'ulteriore (e forse eccessiva) responsabilità in capo al c.t.u. Omettere una dinamica sistemica violenta, la sua eziologia, i vissuti dei suoi protagonisti nel rispetto delle loro differenze di visione e di vissuto, non è solo la premessa per una conclusione sicuramente carente e omissiva rispetto a un contenuto talora centrale per la valutazione della dinamica familiare, ma in più rischia di mantenere o riportare i minori in un contesto potenzialmente lesivo, esposti alla stessa violenza dalla quale si siano con fatica e dolore allontanati.

Con l'aggravante iatrogena che deriva dall'aver chiesto aiuto e riposto fiducia in un intervento da parte di un mondo adulto e istituzionale risultato deludente e inefficace, ritrovandosi infine in una condizione che da qui in poi sarà vissuta come immutabile e senza speranza.

Come Aldo Becce testimonia nella sua bellissima considerazione sulla sacralità del giuramento³², lo psicologo ha l'obbligo di considerare la rilevanza del proprio ruolo sociale, specie quando egli esercita in quel momento una funzione giudiziaria ricoprendo il ruolo di pubblico ufficiale. In quel momento egli rappresenta lo Stato, sul piano psichico per i periziandi rappresenta il soggetto di un importante giudizio, e ha pertanto la possibilità unica di sanare una riparazione di ciò che altrove e in altri tempi si è spezzato.

31 La norma del 2019 sul codice rosso prevede che il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato debba assumere informazioni dalla persona offesa. La misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, spesso concessa inaudita altera parte, è di natura cautelare, viene quindi applicata a priori, in attesa delle opportune verifiche.

32 «Quando sono chiamato a giurare per assolvere il mio compito come Perito o Consulente d'Ufficio per il Tribunale, ancora oggi mi commuovo. La Perizia o la Consulenza Tecnica iniziano con questo rito. Non si tratta di una pratica sacra, ma in qualche modo lo è. Tanti hanno giurato prima di me e tanti lo faranno dopo, perché il giurare fa parte del rito della Giustizia. Giuro, prometto attraverso la parola di adempiere al mio ruolo. Giuro che è possibile amministrare la Giustizia tra le persone. Giuro che credo nel Terzo, nella figura che si colloca tra due posizioni diverse per studiare le loro ragioni e decidere in proposito. Giuro che credo nella parola, nonostante sappia che la parola inganna, mente, ingigantisce, minimizza e sbaglia nei suoi vani tentativi di rappresentare l'irrappresentabile: il reale». Aldo Becce, *Scene della Vita Forense*, Milano, Mimesis, 2017.

Riferimenti bibliografici

- Becce, A. (2017). *Scene della Vita Forense*, Milano, Mimesis.
- Camerini, G.B., Vopini, L., Lopez, G. (2011). *Manuale di valutazione delle capacità genitoriali*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore.
- Campbell e Raja (1999) Secondary victimization of rape victims, *Violence and Victims*, Springer.
- Casey et al. (2016), Defining trauma: How level of exposure and proximity affect risk for posttraumatic stress disorder, *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*
- Ceretti A., Natali R. (2009), *Cosmologie Violente*, Cortina.
- Ceretti, A. (2011). Il senso dell'agire violento. *Rassegna Italiana Di Criminologia*, (4), 6-7.
- Cini, M. et al. (1976). *L'ape e l'architetto*, Milano, Feltrinelli.
- Curci, Gulotta, *Mente, Società e Diritto*, Giuffrè, 2010.
- D'Amico, M. E. (2021). Audizione dinanzi alla "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" in tema di violenza domestica e rapporto tra violenza, principio di bigenitorialità e tutela dei minori.
- Dèttore, D., Fuligni, C. (2000). *L'abuso sessuale sui minori*, Milano, Mc Graw-Hill. Non presente nel testo nelle citazioni
- Fanci, G. (2011). *La vittimizzazione secondaria*, *Rivista di Criminologia*, Vol. V, n. 2.
- Feresin, M. & Santonocito, M. (2022). La consulenza tecnica nei casi di affidamento dei figli e delle figlie in contesto di violenza domestica e post-separazione. In *Tutela della salute e contrasto alla violenza nei confronti delle donne: problemi aperti e strategie di intervento* (pp. 81-122). Eut.
- Fornari, U. (2021). *Trattato di Psichiatria Forense*, Torino, Utet.
- Freud, S. (1929). *Disagio della Civiltà*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Frisanco, R. (2011). *Spettatori e vittime: i minori e la violenza assistita in ambito domestico: analisi dell'efficienza del sistema di protezione in Italia*. Save the children Italia.
- Giglio, E. (2012). Le funzioni della genitorialità.
- Malacrea, M., Lorenzini, S. (2002). *Bambini abusati*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Popper K (1986), in AA.VV., *Filosofia e pedagogia dalle origini a oggi*, vol. 3, Brescia, La Scuola
- Reale, G. et al. (1986). *Filosofia e pedagogia dalle origini a oggi*, vol. 3, Brescia, La Scuola
- Ritucci, A., Grattagliano, I., & Orsi, V. (2009). Le conflittualità nelle separazioni coniugali: aspetti psicopatologici e rischi per i minori. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 147-174.
- Scaparro, F., Vendramini, C. (2019). *Pacificare le relazioni familiari*, Trento, Centro Studi Erickson
- Simonelli, A. (2014). *La funzione genitoriale*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Trincia, P. (2019). *Veleno*, Torino, Einaudi.
- Veggi, S., Carpignano, C., & Zara, G. (2021). Lo spazio intimo della violenza: Tipologia e durata delle relazioni violente. *Rassegna Italiana di Criminologia*, (4), 292-303.
- Visentin, G. (2011). *Le funzioni della genitorialità*, articolo pubblicato sul sito www.genitorialita.it.
- Volpini, L. (2011). *Valutare le competenze genitoriali*, Roma, Carocci.
- "Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale", approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nella seduta del 20 aprile 2022.